La votazione numerica attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico

T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza 21 giugno 2019, n. 8143

N. 8143/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 15234 Reg. Ric.
ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15234 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da C. D., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Madeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 7;

contro

Camera di Commercio di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio dè Cavalieri, 11;

nei confronti

R. M. e P. M., non costituiti in giudizio;

con ricorso in via principale per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma n. 26 del 5 ottobre 2016, rettificata ed integrata dalla successiva determinazione n. 29 del 17 ottobre 2016 avente ad oggetto l'indizione del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di qualifica dirigenziale per il presidio dell'Area "Amministrazione Finanziaria"; della determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma. n. 37/SG/2016, del 25 novembre 2016 con la quale è stata nominata la Commissione di Selezione del predetto Concorso; dello Statuto della Camera di Commercio di Roma, con particolare riferimento all'art. 31, comma 6, lett. "K" che disciplina le competenze del Segretario Generale per quanto attiene alla Presidenza delle Commissioni di Concorso; della determinazione del Dirigente dell'Area Risorse Umane n. 180/AREA I/RB del 25 novembre 2016 con la quale è stata disposta l'esclusione del Dott. C. D. dalla selezione;

con i primi motivi aggiunti anche dei risultati della valutazione delle prove scritte previste ed espletate nell'ambito del medesimo concorso;

con i secondi motivi aggiunti anche della determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma n. 7 del 7 febbraio 2017 di approvazione della graduatoria finale del medesimo concorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente introdotto e con due ricorsi per motivi aggiunti il ricorrente in epigrafe indicato impugna, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma n. 26 del 5 ottobre 2016, rettificata ed integrata dalla successiva determinazione n. 29 del 17 ottobre 2016 ad oggetto l'indizione del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di qualifica dirigenziale per il presidio dell'Area "Amministrazione Finanziaria"; la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma. n. 37/SG/2016, del 25 novembre 2016 con la quale è stata nominata la Commissione di Selezione del predetto Concorso; lo Statuto della Camera di Commercio di Roma, con particolare riferimento all'art. 31, comma 6, lett. "K" che disciplina le competenze del Segretario Generale per quanto attiene alla Presidenza delle Commissioni di Concorso; la determinazione del Dirigente dell'Area Risorse Umane n. 180/AREA I/RB del 25 novembre 2016 con la quale è stata disposta l'esclusione del Dott. C. D. dalla selezione; i risultati della valutazione delle prove scritte previste ed espletate nell'ambito del medesimo concorso e la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma n. 7 del 7 febbraio 2017 di approvazione della graduatoria finale del medesimo concorso, da cui risultano due nominativi: il dott. R. M. vincitore con punti 57,8 e la dott.ssa P. M. idonea con punti 53,0.

Premesso in fatto che:

in data 05.10.2016 con determinazione n. 26/SG/2016 ad oggetto "Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di qualifica dirigenziale per il presidio dell'Area "Amministrazione Finanziaria" - poi modificata in parte in data 17.10.2016, con determinazione n. 29/SG/2016 - il Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma emanava l'avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di qualifica dirigenziale per il presidio dell'Area "Amministrazione Finanziaria";

in data 18.10.2016, la CCIAA di Roma pubblicava sul proprio sito gli atti relativi alla selezione pubblica sotto la voce "Concorsi e Selezioni", ed in pari data l'avviso di selezione pubblica veniva pubblicato anche in G.U. Serie Speciale - Concorsi, n. 83;

con prot. n. 0108959 del 8.11.2016 il ricorrente dott. C. D. trasmetteva alla CCIAA la propria domanda di partecipazione al concorso;

in data 25.11.2016 con determinazione n. 37/SG/2016 avente ad oggetto "Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di qualifica dirigenziale per il presidio dell'Area "Amministrazione Finanziaria" - Nomina della Commissione esaminatrice", il Segretario Generale della CCIAA di Roma, presidente della Commissione di concorso ex lege ai sensi dell'art. 31 co. 6 lett. k) dello Statuto, nominava quali componenti esperti della commissione esaminatrice nelle materie d'esame il Prof. P. A., la Prof.ssa P. G., la Prof.ssa Z. A. e il dott. C. A.;

sempre in data 25.11.2016, con determinazione n. 180/AREA I/RB/2016 il Segretario Generale della CCIAA di Roma deliberava l'esclusione dalla procedura pubblica di n. 45 candidati, tra cui il dott. C. D., a causa dell'assenza del requisito di cui all'art. 1, lettera h), dell'avviso di selezione, in quanto:" (...) ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 1 del predetto bando, si rende necessario procedere alla esclusione dal concorso dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti di cui allo stesso art. 1, ovvero che non abbiano provveduto all'inoltro della domanda di partecipazione nei termini indicati dall'art. 2 dell'avviso"; la determina veniva comunicata al dott. C. D. il 28.11.2016;

in data 14.12.2016 con determina dirigenziale n. 188/AREA I/RB/2016 il dott. C. D. veniva riammesso con riserva alla procedura;

avverso la predetta esclusione (e nonostante la riammissione) ed atti connessi, l'interessato proponeva il presente ricorso principale;

nelle date del 22 e del 23 dicembre 2016, presso la sede della CCIAA di Roma si svolgevano le prove scritte relative alla selezione qui in esame, all'esito delle quali, risultavano ammessi alla prova orale due soli candidati, tra cui non figurava il dott. C. D.;

successivamente all'espletamento delle prove scritte e del giudizio di non ammissione al prosieguo della selezione, il dott. C. D. proponeva i primi motivi aggiunti avverso i risultati della valutazione delle prove scritte;

con i secondi motivi aggiunti impugnava anche la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma n. 7 del 7 febbraio 2017 di approvazione della graduatoria finale del medesimo concorso.

Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Roma depositando documenti e memoria con cui insiste per la reiezione del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie di replica.

Il ricorrente rinunciava alle istanze cautelari (camera di consiglio del 24/05/2017, del 15/03/2017, del 27/01/2017).

Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente affida il ricorso in via principale alle censure di violazione di legge e falsa applicazione del D. Lgs.. n. 165/2001 e del D.P.R. 487/1994 sotto il profilo della violazione di norme dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 Cost; violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione del principio del "Favor Admissionis" e "Favor Partecipationis " nei concorsi pubblici in presenza di clausole equivoche del bando di concorso; Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione; eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste ed irragionevolezza, sotto un ulteriore profilo; violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell' art. 18 del D. Lgs.. n. 33/2013; affida il ricorso per motivi aggiunti alle censure di violazione di legge e falsa applicazione del D. Lgs.. n. 165/2001 e del D.P.R. 487/1994 sotto il profilo della violazione di norme dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 Cost; violazione di legge e falsa applicazione del D. Lgs.. n. 165/2001 e D.P.R. 487/1994 sotto il profilo della violazione di norme dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 Cost., dell'eguaglianza tra i cittadini di cui all'art. 3 Cost., del principio di pari condizioni di cui all'art. 51 della Costituzione nonché dell'artt. 51 e 196 del codice di procedura civile, e dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e dell'art. 2399 del Codice Civile con particolare riferimento al Presidente della Commissione di concorso e la candidata D.ssa P. M.; violazione di legge e falsa applicazione del D. Lgs.. n. 165/2001 e D.P.R. 487/1994 sotto il profilo della violazione di norme dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 Cost., dell'eguaglianza tra i cittadini di cui all'art. 3 Cost., del principio di pari condizioni di cui

all'art. 51 della Costituzione nonché degli art. 51 e 196 del codice di procedura civile dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, con particolare riferimento al Presidente della Commissione di concorso ed il candidato Dott. R. M.; violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione del principio di "Trasparenza" ed "imparzialità" nella valutazione delle prove d'esame con particolare riferimento all'individuazione dei criteri di valutazione delle prove, eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, nonché per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. 487 del 1994; violazione legge 241/1990, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, mancanza di motivazione sotto l'ulteriore profilo del metodo di svolgimento della prova e del calcolo del voto che consente l'accesso alla prova orale; violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 487 del 1994, violazione dell'art. 3 dell'Avviso di concorso, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà, mancanza di motivazione sotto l'ulteriore profilo dell'illegittimità dalla composizione della commissione in un numero di componenti superiore a quello previsto dalla disciplina di riferimento; violazione e falsa applicazione della legge 241/1990, artt. 1, comma 1 e 3, ed dell'art. 97, comma I, Costituzione, violazione dell'art. 6 del D.P.R. 487/1994; Violazione dell'art. 6 dell'Avviso, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà, violazione della par condicio tra i concorrenti; affida il secondo ricorso per motivi aggiunti alle censure di violazione di legge e falsa applicazione del D. Lgs.. n. 165/2001 e del D.P.R. 487/1994 sotto il profilo della violazione di norme dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; mancata vigilanza del collegio dei Revisori dei Conti sulla Deliberazione n. 119/2016 con la quale è stato predisposto il Piano Assunzionale della Camera di Commercio di Roma; violazione di legge e falsa applicazione del D. Lgs.. n. 165/2001 sotto il profilo della violazione di norme sulle corrette procedure da adottare per la programmazione dei fabbisogni e delle dotazioni organiche. Rilevanza della paventata incompatibilità del Dott. R. M. in qualità di membro della delegazione trattante di parte pubblica; violazione di Legge, violazione e/o falsa applicazione del principio di "Trasparenza" ed "imparzialità" nella valutazione delle prove d'esame con particolare riferimento all'individuazione dei criteri di valutazione delle prove. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, nonché per difetto di motivazione.

Preliminarmente, il ricorso principale deve essere dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse in quanto la riserva cui era condizionata l'ammissione al concorso è stata, nei fatti, superata con l'espletamento di tutta la procedura concorsuale alla quale il ricorrente ha partecipato. Ne deriva che il ricorrente non ha più interesse all'annullamento di detta esclusione.

Tuttavia, sia il ricorso principale che i due motivi aggiunti sollevano censure anche contro la lex specialis di gara (in particolare contro la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma n. 26 del 5 ottobre 2016), contro la determinazione con la quale è stata nominata la Commissione di concorso (determina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma. n. 37/SG/2016, del 25 novembre 2016) e contro lo Statuto della Camera di Commercio di Roma, con particolare riferimento all'art. 31, comma 6, lett. "K" che disciplina le competenze del Segretario Generale per quanto attiene alla Presidenza delle Commissioni di Concorso.

Vengono poi gravati anche i risultati della valutazione delle prove scritte con i primi motivi aggiunti e la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma n. 7 del 7 febbraio 2017 di approvazione della graduatoria finale del medesimo concorso.

Devono essere pertanto esaminati i motivi dedotti con il ricorso principale e con i motivi aggiunti avverso gli atti con gli stessi impugnati.

Per ragioni di economia processuale si procederà con l'esame dei motivi che, se accolti, comportano l'annullamento dell'intera procedura e l'inutilità di scrutinare le altre censure.

In primo luogo, deduce il ricorrente violazione del D. Lgs. 165/2001 e del d.P.R. 487/1994 sotto il profilo della violazione di norme dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui al all'art. 97 Cost. per essere stato individuato il presidente della commissione di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (fissato al 17.11.2016), in quanto oggetto di previsione di carattere generale nell'art. 31 co. 6 lett k dello Statuto secondo il quale "il Segretario Generale...k) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale ed è responsabile delle relative procedure". Sostiene il ricorrente che lo Statuto sia in parte qua contrario all'art. 84 D. Lgs. 163/2006 oggi confluito nell'art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016. La censura è infondata in quanto la disciplina degli appalti pubblici non è applicabile alla fattispecie qui in esame. Peraltro, la previsione regolamentare astratta contenente l'individuazione di un componente o del presidente della commissione in virtù della qualifica di appartenenza o dell'incarico rivestito non incide sulla necessaria imparzialità dei componenti la commissione stessa, proprio perché gli stessi sono individuati secondo una previsione generale e predeterminata che privilegia la titolarità in essere di una qualifica o di un incarico.

Deduce poi violazione del d.P.R 487/94. Anche questa censura non trova riscontro del citato decreto, non essendo stata indicata dal ricorrente la norma specifica che riguarda il caso in esame.

Con il quarto motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 18 D. Lgs. 33/2013 per non avere l'amministrazione pubblicato alcuni atti della procedura. La censura è infondata in quanto, in disparte la carenza di interesse a proporla, avendo comunque il ricorrente avuto conoscenza degli atti di cui lamenta l'omessa pubblicazione per averli impugnati, trattasi comunque di irregolarità non vizianti il provvedimento amministrativo.

Con i primi motivi aggiunti il ricorrente impugna gli esiti delle prove scritte che non ha superato non essendo stato ammesso alle prove orali successive.

Infatti, il giorno 10 gennaio 2017 venivano pubblicati gli esiti della valutazione di tutti i circa 170 elaborati dei concorrenti, suddivisi per i 38 ammessi alle prove scritte. Il Dott. C. D. veniva inserito nell'elenco dei candidati non ammessi alla prova orale.

Dall'esame degli atti pubblicati risultava che solo il Dott. R. M. e la D.ssa P. M. erano stati ammessi alla successiva fase di esame.

Sostiene il ricorrente che dall'analisi dei risultati delle prove scritte emergerebbe il conflitto di interessi tra la Commissione di concorso ed entrambi i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale in quanto: la D.ssa P. M. sarebbe Presidente del Collegio dei Revisori della società "Innova Camera", società pubblica interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Roma ed in situazione di "controllo analogo" (trattasi di Azienda Speciale della CCIA di Roma). "Innova Camera" sarebbe, a sua volta, Presieduta dal Dott. Luciano Mocci, ossia una figura facente parte sia della Giunta che del Consiglio della Camera di Commercio di Roma con competenze e funzioni di controllo ed indirizzo nei confronti del Segretario Generale della stessa Camera, il Dott. Pietro Abate, il quale è contemporaneamente Segretario Generale e Presidente della Commissione di Concorso al quale la D.ssa P. M. partecipa in qualità di candidata. Tra l'altro, la D.ssa P. M., almeno sino all'aprile 2016, era "componente supplente" del Collegio dei Revisori dei Conti della stessa Camera di Commercio di Roma. Analogamente per quanto riguarda l'altro concorrente, il Dott. R. M., oggi in servizio tramite un contratto a tempo determinato di livello dirigenziale presso la stessa Camera di Commercio di Roma, ma già incaricato di svolgere rilevanti incarichi conferiti direttamente dall'attuale Presidente della Commissione i quali si aggiungono alla consueta frequentazione e conoscenza per ragioni di ufficio tra colleghi. Peraltro, il Segretario Generale della Camera, attualmente Presidente della Commissione d'esame, è colui che ha conferito al Dott. R. M. il precedente incarico di Posizione Organizzativa presso il "Gabinetto" della Camera di Commercio di Roma nonché proposto dallo stesso Segretario al Presidente della Camera per l'incarico di "Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante".

Si aggiunga che il Segretario Generale ed il Dott. R. M. sono attualmente componenti della delegazione trattante di parte pubblica dell'Ente sui tavoli di contrattazione del personale dirigente e non dirigente. La delegazione, formata di tre membri, oltre al Segretario Generale ed al Dott. R. M. prevedeva quale terzo componente il Dott. B. R., Dirigente dell'Area Affari Generali e Personale, già firmatario di numerosi atti dell'odierna procedura selettiva tra i quali la Determinazione n. 180/AREA I/RB del 25 novembre 2016 (atto di esclusione di alcuni candidati dal concorso), ovvero la Determinazione del Segretario Generale di nomina della Commissione, sulla quale apponeva una controfirma". Sostanzialmente deduce conflitto di interessi tra il Presidente della Commissione di concorso e i due candidati ammessi agli orali per ragioni di ufficio.

Le censure sono infondate. Come noto, la giurisprudenza aderisce ad un concetto di conflitto di interessi, incidente negativamente sui valori di imparzialità a presidio dei concorsi pubblici, di carattere piuttosto restrittivo. Così è stato affermato (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 12/06/2018, n. 6526) che "... oltre alla tassatività delle cause di astensione, deve ritenersi che "perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico, in un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità". Nella fattispecie qui in esame i rapporti di lavoro e/o professionali intercorrenti tra i due candidati ammessi all'orale ed il Presidente della Commissione non hanno la rilevanza tale da poter essere apprezzati come determinanti il dedotto conflitto di interessi in quanto rientrano nel novero degli ordinari rapporti di lavoro intercorrenti tra persone che lavorano nello stesso ufficio, non essendovi elementi che inducano a ritenere l'esistenza di quel sodalizio professionale cui fa riferimento la giurisprudenza, connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico. Né d'altro canto, la circostanza che alcuni soggetti si trovino legati da pregressi rapporti di lavoro può precludere loro la possibilità di accedere a pubblici impieghi in mancanza di espresse disposizioni normative che lo vietino.

Deduce poi il ricorrente violazione del principio di congrua motivazione dei punteggi assegnati nella correzione delle prove scritte.

Risulta che la Commissione in data 28.12.2016 aveva pubblicato i criteri di selezione così individuati:

> correttezza delle soluzioni proposte sia sotto il profilo giuridico-formale che sotto il profilo sostanziale;

> capacità logico-argomentativa, con particolare riferimento alla capacità di collegare, laddove richiesto e possibile, il tema teorico generale al caso pratico;

> completezza ed esaustività delle risposte fornite tenendo conto anche della capacità di sintesi e di analisi critica dimostrata;

> chiarezza espositiva nella trattazione degli argomenti.

Sostiene il ricorrente che, data la genericità dei criteri posti dall'amministrazione, non fosse sufficiente la valutazione numerica assegnata dalla commissione alle prove scritte al fine di far comprendere al candidato, in prima battuta, ed al giudice in sede di scrutinio giurisdizionale, la motivazione del giudizio.

La censura è infondata.

E' bene precisare che in tema di procedura concorsuale o comunque selettiva, la motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso; in particolare, visti i criteri prestabiliti dalla commissione, che non risultano affatto generici, deve ritenersi che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall'Amministrazione.

Peraltro, il Cons. Stato Sez. V, 23/03/2018, n. 1860 ha stabilito che "La votazione numerica attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, laddove siano stati precedentemente fissati dalla Commissione criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici e dettagliati per l'attribuzione dei voti, esprime il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in se stesso, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta".

Il ricorrente poi contesta le prove d'esame sottoposte ai candidati ritenendole non in linea con il d.P.R. 487/1994 che all'art. 7 sotto la rubrica "Concorso per esame" stabilisce che "1. I concorsi per esami consistono: a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente; ...2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica".

Sostiene il ricorrente che le modalità di svolgimento delle prove d'esame hanno trasformato una delle due prove, quella svolta in data 22 dicembre 2016, in ben "cinque" distinte e separate prove d'esame.

La censura è infondata in quanto, in disparte la discrezionalità dell'amministrazione nello stabilire le prove d'esame che devono essere svolte per il superamento del concorso, sebbene nei limiti del d.P.R. citato, non risulta che la prova a quesiti multipli del 22.12.2016 fosse in contrasto con quanto previsto dal citato d.P.R., né che le risposte non dovessero essere sintetiche, seppur a risposta aperta. Semplicemente, l'amministrazione ha previsto una serie di criteri diretti a valutare le risposte ai quesiti sottoposti in diverse materie che ben potevano essere trattati in maniera sintetica. Anzi, la circostanza che i quesiti fossero a risposta aperta doveva agevolare i candidati.

Il ricorrente censura poi il numero dei commissari di concorso pari a cinque anziché a tre e il mancato rispetto del termine di convocazione per lo svolgimento degli scritti essendo stato escluso dal concorso e poi riammesso.

Le censure sono infondate in quanto da un lato, il numero dei commissari non deve necessariamente essere pari a tre - non prevedendo la legge alcun numero obbligatorio massimo dei membri di commissione, essendo evidente che l'elemento necessario, ai fini dell'integrità numerica, è che il numero dei commissari sia dispari ai fini della costituzione della maggioranza ai fini del giudizio; infine, la dedotta censura secondo cui il lasso di tempo intercorso tra l'esame e la riammissione del ricorrente - pari ad 8 giorni - sarebbe iniquo, in quanto gli altri candidati avrebbero beneficiato di un termine più lungo pari a 15 giorni - è totalmente infondata, in quanto anche il C. D. ha beneficiato del termine pieno al pari degli altri candidati essendo comunque prevedibile la riammissione al concorso sia in sede di autotutela sia in quanto misura auspicata con l'introduzione del ricorso giurisdizionale.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna altresì la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma n. 7 del 7 febbraio 2017 di approvazione della graduatoria finale del medesimo concorso.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il ricorrente alcun interesse all'annullamento della graduatoria definitiva attesa l'infondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti.

Conclusivamente, i ricorsi vanno dichiarati in parte improcedibili ed in parte infondati, nei termini di cui in motivazione.

Le spese possono essere compensate per giusti motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte improcedibili ed in parte li respinge, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL CONSIGLIERE EST
Maria Grazia Vivarelli

IL CONSIGLIERE
Luca De Gennaro

Depositata in Segreteria il 21 giugno 2019